



COMUNE DI
SAN ZENONE AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
DEL CANONE
SULLA
PUBBLICITA'**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 21/04/2007

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazioe
Art. 2	Classificazione del Comune
Art. 3	Modalità di effettuazione della pubblicità. Limiti e divieti
Art. 4	Tariffe
Art. 5	Presupposto del canone
Art. 6	Soggetto passivo
Art. 7	Modalità di applicazione del canone
Art. 8	Autorizzazione
Art. 9	Rilascio dell'autorizzazione
Art. 10	Uso dell'autorizzazione
Art. 11	Rinnovo dell'autorizzazione
Art. 12	Revoca dell'autorizzazione
Art. 13	Pagamento del canone
Art. 14	Funzionario responsabile
Art. 15	Pubblicità ordinaria
Art. 16	Pubblicità effettuata su veicoli
Art. 17	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
Art. 18	Pubblicità varia
Art. 19	Riduzioni del canone
Art. 20	Esenzioni canone
Art. 21	Sanzioni e interessi
Art. 22	Sanzioni amministrative
Art. 23	Rimborsi
Art. 24	Gestione del servizio
Art. 25	Entrata in vigore

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna è soggetta, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un canone ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 2

Classificazione del comune.

1. Ai fini dell'applicazione del canone sulla pubblicità il comune appartiene alla Classe V.

Articolo 3

Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Il Consiglio Comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi, attenendosi ai seguenti criteri:

Classificazione dei mezzi pubblicitari.

- a) Mezzi pubblicitari di esercizio. Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.
- b) Mezzi pubblicitari non di esercizio. Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi

Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
- frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Criteri di specificazione.

- a) Colore. Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.
- b) Ubicazione e carattere delle insegne e simili. L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.
- c) Dimensione e posizione delle insegne e simili. Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e di piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale;
- gli impianti installati nelle vie e nelle piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale. La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2,50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt.2,50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

Classificazione della cartellonistica stradale.

- a) Secondo la funzione:
- pubblicità in genere;
 - informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.
- b) Secondo la collocazione:
- a parete;
 - su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
 - isolati, che possono essere mono o bifacciali.

Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.

- a) I cartelli, posters, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

Classificazione del territorio comunale.

- a) Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale è suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:
- edifici monumentali;
 - zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
 - centro commerciale, direzionale e periferia.
- b) Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

Articolo 4 Tariffe

1. Le tariffe del canone sulla pubblicità sono deliberate dal Comune entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione anche se

approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe del canone sulla pubblicità si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5

Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al canone sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 6

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 7

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 16 e 17 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 8

Autorizzazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio Tributi apposita richiesta di autorizzazione in bollo, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati nonché le norme legislative e regolamentari ai sensi dell'art. 49 comma 3 DPR 495/92. Il relativo modello, predisposto dal comune, è messo a disposizione degli interessati.
2. L'autorizzazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. L'autorizzazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la richiesta dell'autorizzazione, la pubblicità di cui agli artt. 16, 17, 18 commi 1, 2, 3 si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 9

Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate in bollo solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) L'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico (ove necessario) hanno espresso parere favorevole;
 - b) l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.
2. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

Articolo 10

Uso dell'autorizzazione

1. Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni

autorizzate.

3. Allo scadere dell' autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 11

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Articolo 12

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell' autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 13

Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 16, 17 e 18, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale il canone può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro 1549,37.
4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile. In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 14

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone sulla pubblicità; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 15

Pubblicità ordinaria

1. Per pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone si applica per ogni metro quadrato di superficie per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella per essa prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorato del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 16

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe deliberate. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirlo a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 17

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 18

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 19

Riduzioni del canone

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 20

Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 16;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 21

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la richiesta di autorizzazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggiore canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questo, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone, se dovuto, e della sanzione.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. La misura annua degli interessi è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 22

Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 ad euro 1.549,00, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 14.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

Articolo 23

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il Responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed annota contabilmente la compensazione.

3. Il Comune, in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art 23 del D.Lgs.472/97.

Articolo 24

Gestione del servizio

1. Per quanto concerne la gestione e la forma del servizio, si fa rinvio a quanto stabilito dal Comune in applicazione degli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.